

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

39.

SEDUTA DI MARTEDÌ 10 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge: (Discussione e approvazione):		Disegno di legge: (Seguito della discussione e approvazione):	
Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane (4568)	3	Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4681)	6
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	6, 7, 8
Ciabbarri Vincenzo	3, 6	Boniver Margherita	7
Crescenzi Ugo, <i>Relatore</i>	3	Ciabbarri Vincenzo	6
Ruggiero Renato, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	4, 5, 6	Duce Alessandro, <i>Relatore</i>	7
Tremaglia Mirko Pierantonio	3	Gabbugiani Elio	8
		Ruggiero Renato, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	8
Votazione nominale:		Tremaglia Mirko Pierantonio	7
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	6	Votazione nominale:	
		Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane (4568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane ».

Comunico che le Commissioni I e XI hanno espresso parere favorevole.

La V Commissione ha espresso parere favorevole a condizione che al comma I dell'articolo 4, le parole: « all'onere derivante dalla presente legge valutato complessivamente in 350 milioni di lire per il 1990 si provvede », siano sostituite dalle seguenti: « Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 350 milioni cui si provvede ».

Proseguiamo la discussione sulle linee generali, iniziata nella seduta del 5 aprile scorso.

VINCENZO CIABARRI. Il disegno di legge n. 4568 è di estrema importanza ed il gruppo comunista condivide gli obiettivi da esso perseguiti. Questo provvedimento, infatti, rappresenta un positivo contributo per l'aumento della competitività dei nostri prodotti sui mercati esteri.

Pur preannunciando il voto favorevole del gruppo comunista, desidero sottolineare la mancata previsione di una rendicontazione al Parlamento dei risultati cui perverrà la commissione istituita dal disegno di legge al nostro esame.

A tal fine, presenteremo un ordine del giorno, che ci auguriamo sia accolto dal ministro, con il quale si impegna il Governo a riferire in Parlamento sui risultati dell'indagine, in modo su di essi si svolga un dibattito ampio che consenta di individuare le misure legislative e amministrative necessarie a garantire una maggiore competitività delle nostre esportazioni.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sul disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ugo CRESCENZI, *Relatore*. Signor presidente, come avevo anticipato nella seduta del 5 aprile scorso, annuncio la presentazione di un emendamento tendente a modificare la composizione della commissione prevista dall'articolo 1, comma 2. Al fine di consentire una più ampia rappresentatività delle categorie economiche interessate al settore dell'esportazione, propongo di aumentare il numero dei componenti la commissione da 16 a 20, di cui 8 scelti tra esponenti delle categorie economiche interessate al campo delle esportazioni.

Presenterò altresì un emendamento all'articolo 4 al fine di recepire la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Desidero ringraziare il relatore e la Commissione per la rapidità con la quale si giunge all'approvazione di questo provvedimento che intende risolvere uno dei problemi di maggiore portata nel settore dell'esportazione. Secondo alcuni recenti calcoli, sembra che gli oneri amministrativi, fiscali e doganali possano incidere fino al 30 per cento sul costo finale dei prodotti destinati all'esportazione. Tali oneri, essendo più elevati nel nostro che negli altri paesi, rischiano di compromettere gravemente la competitività delle esportazioni italiane.

Dichiaro fin d'ora la mia disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno la cui presentazione è stata preannunciata dall'onorevole Ciabbari, perché credo che le conclusioni del lavoro della commissione tecnica debbano, in primo luogo, essere comunicate al Parlamento per poter predisporre le misure legislative o amministrative che dovessero rendersi necessarie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. È istituita presso il Ministero del commercio con l'estero una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi amministrativi, fiscali, doganali, bancari, tecnici e altri consimili che gravano sulle esportazioni di merci e servizi italiani, allo scopo di adeguare le procedure ed i costi a quelli dei Paesi più competitivi della Comunità economica europea, in vista della realizzazione del Mercato unico europeo del 1993.

2. La commissione è composta dal presidente, scelto tra persone aventi particolare competenza in materia economica o amministrativa, e da sedici membri, nominati dal Ministro del commercio con

l'estero, di cui undici su designazione rispettivamente dei Ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, della marina mercantile, della sanità e dello stesso Ministro del commercio con l'estero, uno su designazione del Governatore della Banca d'Italia e quattro scelti tra persone rappresentative di interessi economici nel campo delle esportazioni.

3. L'indennità spettante ai componenti della commissione è determinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: sedici e quattro con le parole: venti e otto.

1. 1.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1. 1 che, tra l'altro, non comporta oneri aggiuntivi, in quanto la somma stanziata per le indennità sarà semplicemente ripartita tra un numero più ampio di componenti la commissione tecnica; anzi, l'aumento dei componenti conferirebbe maggiore incisività all'azione di quell'organo, perché consentirebbe la rappresentanza di tutte le categorie economiche interessate al settore dell'esportazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 presentato dal relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti li

porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

1. La commissione ha una propria segreteria tecnica composta di quattro persone scelte tra i dipendenti delle amministrazioni od enti pubblici interessati, nominate con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.

2. Il numero di ore di straordinario spettanti al personale addetto alla segreteria della commissione è maggiorato del 50 per cento rispetto ai limiti massimi individuali in vigore per gli altri dipendenti di pari livello del Ministero.

3. Per specifiche esigenze della commissione, il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a stipulare contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate.

4. La commissione può richiedere tutte le notizie e i dati necessari per l'espletamento dei propri compiti ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici, società a partecipazione pubblica e associazioni di categoria operanti nel settore.

(È approvato).

ART. 3.

1. La commissione dura in carica sei mesi dalla data del suo insediamento. Il Ministro del commercio con l'estero può peraltro concedere una proroga fino a tre mesi per il completamento dell'indagine.

2. La commissione, entro il termine di cui al comma 1, deve presentare al Ministro del commercio con l'estero una o più relazioni sulle analisi svolte e sulle iniziative necessarie per il raggiungimento dello scopo previsto dall'articolo 1.

3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce i risultati della commissione al CIPES e propone, di concerto con gli altri Ministri competenti, le occorrenti misure di carattere legislativo, tec-

nico e amministrativo da adottare entro i successivi sei mesi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in 350.000.000 di lire si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento, in ottemperanza alla condizione posta dalla V Commissione:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dalla presente legge, valutato complessivamente in 350.000.000 di lire per l'anno 1990 si provvede con le seguenti: Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 350.000.000 cui si provvede.

4. 1.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo esprime parere favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 presentato dal relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

X LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1990

Gli onorevoli Ciabbarri e Marri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione della Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4568 concernente « l'istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane »;

sottolineata l'importanza che riveste la ricerca ai fini dell'istituzione delle misure atte al miglioramento della competitività delle esportazioni del nostro Paese

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento i risultati dell'indagine per consentire un più ampio confronto sugli atti legislativi e amministrativi che si rendessero utili allo scopo sopra richiamato ».
0/4568/3/1.

Ciabbarri, Marri.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Lo accetto.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

VINCENZO CIABARRI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei

maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane » (4568):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianco Gerardo, Boniver, Cervetti, Ciabbarri, Colombo, Crescenzi, Crippa, Duce, Foschi, Gabbuggiani, Gangi, Gorla, Intini, Lauricella, Mammone Grossi, Marri, Martini, Napoli, Napolitano, Orsini Bruno, Piccoli, Radi, Raffaelli, Sarti, Serafini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tremaglia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero », già approvato dalla X Commissione del Senato nella seduta del 15 marzo 1990.

Proseguiamo la discussione generale, iniziata nella seduta del 5 aprile. Avverto i colleghi che sono, nel frattempo, pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e XI.

VINCENZO CIABARRI. Desidero fare due osservazioni di carattere politico-procedurale. Fa piacere constatare la rapidità con la quale il Parlamento riesce, a volte, ad approvare provvedimenti legislativi come quello che oggi è in dirittura d'arrivo. Credo che non sia estraneo a tale *iter* lo spirito aperto con il quale il ministro Ruggiero ha affrontato il dibattito presso il Senato (ricettivo delle proposte di tutti i gruppi politici, compreso il nostro).

Per quanto riguarda il merito, debbo dire che considero la normativa che stiamo approvando uno strumento importante che consente in particolare di avviare relazioni commerciali con i paesi dell'Est, recependo le indicazioni scaturite nel dibattito svolto nella nostra Commissione in occasione della discussione generale sugli aiuti economici ai paesi dell'Est, superando le preoccupazioni di quanti avevano posto l'esigenza di non utilizzare gli stessi strumenti della legge n. 49 del 1987 relativa agli aiuti ai paesi in via di sviluppo.

Infatti, un conto è intervenire nelle economie dei paesi in via di sviluppo, un altro è prevedere interventi non assistenziali nei confronti di economie certamente disastrate, ma non simili a quelle, appunto, dei paesi in via di sviluppo. Lo strumento di cui ci stiamo occupando, valido dal punto di vista economico e sociale, rappresenta un sostegno all'attività delle piccole e medie industrie (nonché delle cooperative) che sono quelle che incontrano maggiori difficoltà nei mercati esteri.

Infine desidero osservare che questo provvedimento sta creando molte aspettative, alcune perfino esagerate perché forse non tutti sanno che le priorità per i primi due anni di attività della SIMEST riguardano due paesi, l'Ungheria e la Polonia. Credo che si potrebbe utilizzare il modello sperimentale nel senso di sottoporre a verifica, fra due anni, il funzionamento della legge ed eventualmente le priorità previste dalla stessa anche per quanto riguarda l'attività di sostegno all'esportazione della piccola e media industria.

Desidero infine raccomandare al ministro Ruggiero l'opportunità di arrivare ad un Consiglio di amministrazione composto da membri di provata competenza e professionalità, evitando di utilizzare criteri meramente burocratici.

MARGHERITA BONIVER. Esprimo il mio compiacimento sia per la velocità dell'iter legislativo del provvedimento oggi al nostro esame, sia per la tempestività con la

quale il ministro Ruggiero ha presentato questo strumento di grande utilità per l'economia italiana, foriero di ulteriori sviluppi; tutto questo alla vigilia della costituzione di quella Banca europea per lo sviluppo e la cooperazione che vedrà la luce fra breve tempo.

Si tratta di un provvedimento che merita la più rapida approvazione anche perché dopo le ultime vicende nell'Est europeo emerge sempre più drammatica la necessità di aiutare questi paesi che arrivano alla democrazia ed al libero mercato dopo quarant'anni di condizioni economiche di estrema difficoltà. Prannuncio, pertanto, il voto favorevole del gruppo socialista.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Anche io preannuncio il voto favorevole del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALESSANDRO DUCE, *relatore*. Debbo aggiungere poco a quanto è stato detto sinora. Non avendo potuto parlare in sede di presentazione del disegno di legge, intendo ringraziare il Presidente per avere voluto lui stesso svolgere la relazione su un provvedimento che considero estremamente importante per l'economia italiana in quanto volto ad arginare il *deficit* commerciale, nei confronti del quale non debbono trarre in inganno i recenti dati sulla bilancia finanziaria che da una previsione di attivo di 12 mila miliardi di lire passa a circa 20 mila miliardi (attestandosi intorno ai 18 mila 700 miliardi).

Si tratta di un provvedimento che è collegato, in una strategia complessiva, a diversi settori (commerciale, agroalimentare, industriale), nonché ad altri provvedimenti all'esame della nostra Commissione.

Con esso si autorizza il ministro del commercio con l'estero a promuovere la costituzione della SIMEST spa, società italiana per le imprese miste all'estero,

che rappresenta lo strumento, di cui eravamo deficitari, atto a presentarci in modo adeguato sul mercato estero.

Giustamente è stato rilevato come vi siano attorno a questo provvedimento molte attese, anche relative a settori operativi più ampi. Se il Ministero riuscirà ad attivare la SIMEST, dopo una prima fase sperimentale essa permetterà alle nostre imprese di carattere commerciale, artigianale e turistico di operare in numerosi settori.

Sottolineo pertanto l'importanza della normativa in esame, anche in considerazione del fatto che non abbiamo dato ancora risposta ad altri grandi interrogativi, in riferimento alla nostra economia. Infatti non abbiamo realizzato il piano energetico nazionale, non è stata ancora risolta la contraddizione del settore agroalimentare e per quanto riguarda quello chimico viaggiamo in acque perigliose.

In assenza di risposte strategiche che non possono venire dal ministro del commercio con l'estero, ma richiedono politiche più articolate di carattere interministeriale, credo che il disegno di legge, unitamente a quello testé approvato relativo all'istituzione di una commissione tecnica per l'analisi dei maggiori costi gravanti sulle esportazioni italiane, possa rappresentare uno strumento suppletivo importante.

Ne sollecito pertanto la rapida approvazione, prendendo atto della rapidità con la quale il ministero si è mosso, tenendo anche conto delle indicazioni emerse nel dibattito svoltosi lo scorso anno, quando furono assunte decisioni in materia di commercio estero, di riforma dell'ICE e della SACE, sul Meziocredito centrale ed altri strumenti di intervento.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito per le osservazioni che hanno formulato a questo provvedimento che in effetti apre molte aspettative, come ha sottolineato l'onorevole

Ciabarri, che talvolta mi preoccupano anche considerando la non rilevante entità dei fondi previsti.

Giustamente al Senato è stato chiesto di estendere l'operatività del provvedimento dalla Polonia e l'Ungheria — che sembravano all'inizio i soli due paesi ad avere imboccato una certa strada — a tutte le altre nazioni dell'Europa centrale e orientale, compresa la Jugoslavia.

ELIO GABBUGIANI. Vorrei che il ministro si esprimesse anche in merito all'indicazione dell'onorevole Ciabarri di sottoporre a verifica, di qui a due anni, il funzionamento della legge.

RENATO RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*. Ritengo molto utile il suggerimento dell'onorevole Ciabarri e assicuro che fra due anni si procederà ad una verifica dell'effettivo funzionamento dell'istituto che con questo provvedimento ci accingiamo a costituire e delle priorità in esso previste.

Condivido altresì le considerazioni dell'onorevole Boniver perché sono anch'io convinto che il disegno di legge in discussione integri con strumenti economici la nostra presenza e la nostra politica nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, cui possiamo dare un contributo chiaro e concreto. Desidero anche ricordare che la SISMET rappresenta uno strumento del tutto indipendente dalla politica degli aiuti allo sviluppo per i paesi dell'Est europeo.

Preannuncio infine la creazione, unitamente al collega Mannino, di una commissione tecnica mista con il Ministero dell'agricoltura cui affidare il compito di studiare il problema del deficit del settore agroalimentare, con particolare riguardo alla situazione del Mezzogiorno.

Sollecito, in conclusione, la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti,

porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata « Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST spa », con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

2. La SIMEST spa, anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

a) a promuovere la costituzione di società miste all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese miste all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese

all'estero, con il limite previsto alla lettera b);

e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese miste all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese miste, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);

h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese miste all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.

4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST spa non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio sta-

tuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.

5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.

6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il Presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il collegio sindacale della SIMEST spa è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

8. La SIMEST spa è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica econo-

mica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST spa, con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate e non possono riguardare paesi membri delle Comunità economiche europee.

2. Gli interventi della SIMEST spa devono, per i primi due anni, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia e Ungheria e in altri paesi dell'Europa centrale e orientale.

3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonché, annualmente, al Parlamento.

(È approvato).

ART. 3.

1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST spa ai sensi dell'articolo 1 non possono comunque superare il 15 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore ai valori correnti, entro quattro anni dalla prima acquisizione. Il consiglio di amministrazione può prorogare tale termine al massimo di un altro anno ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano subito modifiche sostanziali non prevedibili.

2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento è finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della società o impresa mista partecipata.

3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST spa è subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere assistito da idonea garanzia.

4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Le somme rinvenienti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST spa sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi.

6. Allo scioglimento della SIMEST spa il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST spa, alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi

oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST spa sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.

(È approvato).

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato)

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4881):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianco Gerardo, Boniver, Cervetti, Ciabbari, Colombo, Crescenzi, Crippa, Duce, Foschi, Gabbuggiani, Gangi, Gorla, Intini, Lauricella, Mammone Grossi, Marri, Martini, Napoli, Napolitano, Orsini Bruno, Piccoli, Radi, Raffaelli, Sarti, Serafini, Stati di Cuddia delle Chiuse e Tremaglia.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali l'11 maggio 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO